

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
—— XVII LEGISLATURA ——

**Giovedì 8 gennaio 2015**

**alle ore 16**

**371<sup>a</sup> Seduta Pubblica**  
——

**ORDINE DEL GIORNO**

**Interrogazioni** (*testi allegati*)

## INTERROGAZIONE SULLE ADOZIONI INTERNAZIONALI DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

(3-01201) (11 settembre 2014)

FUCKSIA, DE PIETRO, MORONESE, MUSSINI, CASALETTO - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -  
Premesso che:

gli animali randagi sono tutelati nel nostro Paese in virtù della legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991, che attribuisce alle Regioni ed ai Comuni la funzione di gestire i canili del territorio, garantendo agli animali ospitati buone condizioni di vita e rispetto delle norme igienico-sanitarie. L'articolo 4, in particolare, riconosce anche alle associazioni protezioniste, la possibilità di gestire le strutture di accoglienza dei cani randagi, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale e di promuovere campagne di comunicazione volte all'adozione degli animali custoditi;

la legge quadro richiamata ed il successivo decreto legislativo n. 116 del 1992, sanciscono, a protezione degli animali senza padrone, il divieto di un loro impiego in attività di sperimentazione;

il Ministero della salute, a seguito dell'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane, ha emanato il 29 maggio 2014 delle linee guida al fine di stabilire le procedure standardizzate relative in materia di movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione quando vengono trasferiti permanentemente da una Regione all'altra. Il Ministero della salute, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e del turismo, ha altresì redatto e diffuso un manuale per chiarire il complesso quadro normativo che regola gli scambi commerciali di cani e gatti tra paesi dell'Unione europea (UE) e la loro introduzione nel nostro Paese soprattutto, anche allo scopo di agevolare l'attività di controllo da parte delle Autorità competenti (veterinari ufficiali e forze dell'ordine);

in base a dati forniti dall'Ente nazionale protezione animali (ENPA), nonché dalle varie inchieste giornalistiche locali condotte in passato e negli ultimi mesi ("Giornale di Sicilia" del 6 agosto 2014, "Il Centro di Teramo" del 10 agosto 2014), risulta che è in crescita il fenomeno di esportazione di animali da compagnia (in particolare cani), prelevati o ceduti da canili o da privati, prevalentemente dell'Europa mediterranea (Spagna, Italia, Grecia) e

dell'Europa dell'Est, verso la Germania, la Svizzera e l'Austria, con modalità che contravvengono alle norme di legge regionali, nazionali ed europee (ad esempio trasporti di decine di cani stipati in gabbie accatastate nei furgoni, assenza di *microchip* e documenti della Asl - Azienda Sanitaria Locale - in regola) e con finalità non controllabili. Tale traffico sarebbe motivato non dalla reale intenzione di affidarli a nuovi padroni che se ne prendano cura, ma da logiche speculative e dalla volontà di impiego in attività di sperimentazione, vietata in Italia ma non, di fatto, in tutti i Paesi UE;

secondo l'ENPA e in base alle varie denunce di associazioni di volontariato, dedicate seriamente alla causa animale (comunicato stampa dell'Associazione UNA - Uomo Natura Animali - di Civitanova Marche del 7 aprile 2010 e Rapporto Zoomafia del 2014 della LAV - Lega Anti Vivisezione -), si è dato avvio ad un'attività di *import-export*, gestita da organizzazioni ed imprese operative in un mercato dai contorni ambigui, con il coinvolgimento, purtroppo, anche di associazioni e volontari fintamente animalisti. Tale mercato può contare su una certa redditività, garantita da una "merce animale" gratuita al punto di origine (a parte un eventuale corrispettivo per la mediazione dei fornitori, presentata come "aiuto" a rifugi o ad associazioni) e ceduta, senza nessun tipo di controllo sulla reale sorte degli animali, nei Paesi di destinazione a prezzi anche molto alti, giustificati come "contributo di protezione animale" (Tierschutzgebühr in Germania) o dell'offerta benevola;

le inchieste condotte hanno rivelato, infatti, che nei Paesi di destinazione gli animali figurano adottati da semplici prestanome, talvolta inconsapevoli o addirittura inesistenti, ed indirizzati invece presso punti di stallo o canili privati esteri, in attesa di essere ceduti a prezzi prefissati. Tale sistema risulta possibile soprattutto perché nei Paesi di destinazione, diversamente che in Italia, non è prevista dall'ordinamento un'anagrafe canina in cui sia registrata la proprietà dell'animale. Lo Stato tedesco, in particolare, oltre a non essersi dotato di un'anagrafe canina, percepisce per ogni cane venduto nel suo territorio una tassa del 7 per cento, quindi non ha interesse a contrastare l'importazione di randagi dall'Italia o da altri Paesi;

considerato che, nonostante nell'ultimo decennio sul fenomeno descritto siano state condotte inchieste dalle varie Procure italiane (Procure di Verona, Brescia, Milano, Bolzano, Napoli, Ancona e Perugia) e siano state fatte negli anni denunce pubbliche di ogni genere, comprese interrogazioni parlamentari, continuano comunque ad emergere dalla stampa e sulla base delle segnalazioni di attivisti dei Comuni italiani (in particolare di Fermo

nelle Marche) notizie di sparizioni o affidamenti sospetti di cani (soprattutto malati e con *handicap*), ospitati in canili e che verrebbero adottati soprattutto in Germania, grazie all'incisiva opera di intermediazione di sedicenti associazioni "animaliste" e con la compiacenza, talvolta, delle stesse istituzioni pubbliche;

considerato inoltre che:

l'adozione internazionale non è preclusa, ma risulta fondamentale, per tutelare gli animali coinvolti, oltre al rispetto delle norme generali, anche l'osservanza della circolare del ministro *pro tempore* Umberto Veronesi n. 5 del 2011 che legittima l'affido solo se integrato dai necessari e reali controlli volti a verificare se la persona affidataria si sia presentata sul luogo e abbia sottoscritto l'impegno a prendere con sé definitivamente l'animale desiderato e senza secondi fini e a detenerlo presso il proprio domicilio, trattandolo secondo i suoi bisogni materiali ed etologici;

la comunità, tramite le istituzioni, investe pubblico denaro, pubbliche energie e pubblica progettualità, solo al fine del benessere animale e concede la costituzione di associazioni senza fini di lucro, che con l'atto stesso dell'iscrizione agli albi regionali si impegnano a collaborare rigorosamente all'applicazione delle leggi esistenti, al miglioramento del complesso normativo e alla sensibilizzazione della cittadinanza. Tali associazioni, proprio in ragione di fini non economici, possono essere destinatarie della quota Irpef (Imposta reddito delle persone fisiche) del 5 x 1000 e di altre donazioni da parte di privati e soggetti pubblici;

considerato infine che, allo stato attuale, la legislazione nazionale e regionale non prevede un sistema di tracciabilità dell'adozione internazionale degli animali che consenta la verifica di corrispondenza della persona intestataria dell'animale e la persona od ente a cui è stato effettivamente affidato, nonché permetta un monitoraggio costante sullo stato di salute e di benessere dell'animale, con possibilità di revoca dell'adozione stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti abbiano posto in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per bloccare il fenomeno descritto;

quali misure di controllo siano state adottate per verificare che sia data effettiva attuazione alla circolare del ministro *pro tempore* Mariapia Garavaglia n. 33 del 1993 e a quella Veronesi del 2011, volte entrambe a tutelare l'adozione degli animali randagi e limitare i rischi di traffici per

scopi illeciti, nonché all'applicazione delle linee guida del 29 maggio 2014, in materia di movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione quando vengono trasferiti permanentemente da una regione all'altra;

quali siano i sistemi di controllo e di verifica utilizzati e quali le misure sanzionatorie eventualmente applicate rispetto alle attività delle associazioni animaliste che gestiscono l'adozione dei cani collocati presso i canili comunali e gli uffici territoriali preposti ad autorizzare gli affidamenti;

se non ritengano opportuno realizzare un sistema di tracciabilità delle adozioni internazionali degli animali che permetta di conoscere, per tutta la vita dell'animale, le sue reali condizioni e stato di benessere.

## **INTERROGAZIONE SULLO SVILUPPO AEROPORTUALE DELLA SICILIA ORIENTALE**

(3-00113) (5 giugno 2013)

BERTOROTTA, SANTANGELO, CAMPANELLA, MORONESE, NUGNES, CASALETTO, FATTORI, CIOFFI, MARTELLI, BLUNDO, CATALFO, GIARRUSSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -  
Premesso che:

il 29 gennaio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del Ministro *pro tempore* Corrado Passera, ha adottato l'atto di indirizzo per la definizione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale con lo scopo di proporre un riordino organico del settore aeroportuale, sia sotto il profilo infrastrutturale sia dei servizi e delle gestioni;

il suddetto atto di indirizzo ha proposto la classificazione degli aeroporti di interesse nazionale distinguendoli in aeroporti inseriti nel Core Network - Ten-T ed aeroporti inseriti nella Comprehensive Network;

i parametri richiesti agli aeroporti per rientrare nella Ten-T riguardano la rilevanza strategica a livello di Unione europea (UE) in quanto pertinenti a città o nodi primari; differentemente dagli aeroporti che rientrerebbero nella Comprehensive Network, previa registrazione di un traffico superiore a 1.000.000 passeggeri annui o di un traffico superiore a 500.000 passeggeri annui ed in possesso di ulteriori specifiche caratteristiche (quali l'unicità nell'ambito regionale o il servizio ad un territorio caratterizzato da scarsa accessibilità), con la richiesta peraltro di assicurare continuità territoriale;

rientrano nella Core Network Ten-t gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino, Genova, Bologna, Napoli e Palermo;

rientrano, invece, nella Comprehensive Network, con un traffico superiore a 1.000.000 di passeggeri annui, gli aeroporti di Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Pisa Roma Ciampino Trapani, Treviso e Verona, e, con un traffico superiore a 500.000 passeggeri annui, con specifiche caratteristiche territoriali, gli aeroporti di Ancona, Pescara, Reggio Calabria e Trieste;

considerato che:

la Core Network - quale rete centrale - dovrà essere pienamente operativa e completa entro il 2030, privilegiando i collegamenti e i nodi più importanti della Ten-T e fungendo da struttura portante dei trasporti nel mercato unico europeo;

la Comprehensive Network - quale rete globale - è destinata ad alimentare la Core Network attraverso collegamenti nazionali e regionali con previsione di completamento entro il 2050;

i fondi disponibili pari a 37,1 miliardi di euro sono, pertanto, destinati rigorosamente alla Core Network in modo da risolvere i collegamenti mancanti transfrontalieri e rendere la rete più intelligente ed efficiente;

le opere della Comprehensive Network dovranno, invece, garantire la piena copertura del territorio dell'UE e l'accessibilità a tutte le Regioni;

l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, secondo l'atto di indirizzo, rientra fra gli aeroporti della Comprehensive Network in quanto non ritenuto di rilevanza strategica a livello UE e non capace di raggiungere il richiesto numero della popolazione a livello di area provinciale, ovvero un milione di abitanti;

il Piano nazionale degli aeroporti del febbraio 2012 riportava che, per il prossimo ventennio, il sistema aeroportuale siciliano avrebbe potuto continuare a essere organizzato su due poli, uno per la Sicilia orientale, basato sugli scali di Catania e di Comiso, e l'altro per la Sicilia occidentale, basato sugli scali di Palermo e Trapani, con gli scali delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria;

nell'ottica di decongestionamento degli scali maggiori, all'aeroporto di Comiso, gestito da una società di gestione partecipata dall'aeroporto di Catania Fontanarossa, è stata affidata la funzione di complementarietà rispetto a quest'ultimo, come base per voli *charter*, *low cost* e come base cargo per potenziare lo sviluppo delle attività commerciali della Sicilia meridionale ed orientale, o come scalo alternativo in caso di temporanea chiusura dello scalo catanese a causa dei problemi derivati da eventuali eruzioni vulcaniche;

anche la diminuzione di traffico registrata dall'aeroporto di Reggio Calabria si configura come nuovo fattore di potenzialità e di sviluppo per l'aeroporto Fontanarossa, nell'ottica del potenziamento ulteriore delle infrastrutture sia aeroportuali sia di accesso e dell'eventuale costituzione di un sistema aeroportuale integrato per servire la Sicilia orientale e l'area dello Stretto;

a livello infrastrutturale, inoltre, sia la rete ferroviaria sia la rete autostradale - in particolare dell'area orientale della Sicilia - sono largamente insufficienti per coprire il fabbisogno della mobilità e dei trasporti;

considerato inoltre che:

l'ultimo censimento Istat del 2011 registra che la popolazione della provincia di Catania si distribuisce nei 41 comuni (su 58 complessivi), con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti; in tali comuni risiede il 63,3 per cento della popolazione della provincia che si attesta in 1.078.766 di abitanti;

il sistema aeroportuale Catania/Comiso, secondo i dati forniti dalla Società Aeroporto Catania SpA, con i 54.717 movimenti degli aeromobili e i 6.246.888 passeggeri registrati nel 2012, è il terzo a livello nazionale che incrementa ogni anno le destinazioni servite, confermando la prevalenza delle destinazioni principali italiane, ed in particolare Roma Fiumicino;

nel 2012 il numero di passeggeri transitati dall'aeroporto catanese e diretti nelle principali destinazioni nazionali ha superato le cifre indicate nell'atto di indirizzo di cui in premessa, ed invero a titolo esemplificativo si segnalano: Roma Fiumicino con 1.708.147 di passeggeri; Milano Linate 780.766; Milano Malpensa 672.284; Bologna 283.392; Torino 251.822; Verona 236.123; Venezia 233.862, Pisa 154.489; Napoli 143.851; Rimini 86.823, Firenze 67.992 e Bergamo 62.572;

lo scalo di Catania si pone in un'ottica di competitività tra i primi aeroporti cosiddetti regionali, in quanto è utilizzato soprattutto dal traffico commerciale, turistico e di lavoro, favorendo di fatto il collegamento diretto con tutta la Regione siciliana e con le isole minori e, congiuntamente con l'aeroporto di Comiso, potrebbe creare un asse cargo-passeggeri tra le province di Catania e Ragusa, fondamentale per il commercio orto-florovivaistico proprio della Sicilia sud-orientale e per il turismo affluente verso le città di Ragusa, Siracusa ed Enna e della zona messinese;

la posizione centrale della Sicilia rispetto all'area mediterranea potrebbe rappresentare una grande potenzialità in termini strategici per collocare la Regione come piattaforma intermodale nel punto di intersezione delle rotte commerciali del Mediterraneo;

l'aeroporto di Catania, infine, risulta uno scalo strategico per i movimenti degli immigrati residenti stabilmente nella regione e per i rimpatri dei clandestini irregolari e senza permessi di soggiorno,



si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere le impostazioni dell'atto di indirizzo del 29 gennaio 2013;

quali misure, di carattere ordinario e straordinario, intenda adottare al fine di definire il Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale in modo da tutelare quel fondamentale *asset* strategico che l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania costituisce per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia orientale.

## INTERROGAZIONE SULLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"

(3-01427) (18 novembre 2014)

VERDUCCI, CALEO, FABBRI, PEGORER, PEZZOPANE, VACCARI, FERRARA Elena, GUERRA, PAGLIARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 15 del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, recante "Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" trasferisce alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali il contributo dello 0,35 per cento del valore delle retribuzione dei pubblici dipendenti in servizio (circa 3,2 milioni di impiegati) gravante sulle medesime. Tale contributo è aggiuntivo rispetto alle ordinarie ritenute fiscali e previdenziali in capo ad ogni dipendente privato (comma 1a);

l'articolo trasferisce alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali altresì i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato (comma 1b);

il fondo di previdenza è un fondo di *welfare* integrativo o "aziendale", alimentato dalla contribuzione di una specifica categoria di utenti, per attività "mutualistiche" in loro favore. In particolare: le attività creditizie, quali prestiti pluriennali e mutui ipotecari, anche attraverso il loro ciclo di rimborso e ammortamento che hanno assunto valori considerevoli con impieghi pari a 2 miliardi di euro; le attività sociali a fondo perduto, che annualmente prevedono fondi per circa 200 milioni di euro con quasi 100.000 beneficiari diretti;

nel corso degli anni le attività di credito agevolato e le attività sociali si sono profondamente evolute e consolidate; pertanto, la qualità, l'originalità e l'innovazione dei progetti sviluppati hanno reso la gestione dipendenti pubblici un punto di riferimento scientifico e progettuale nel settore del *welfare* nazionale e internazionale;

tale funzione di *welfare* integrativo, a sostegno dei propri iscritti e pensionati e dei loro familiari per una popolazione complessiva di circa 11 milioni di persone, viene svolta a costo zero per le casse dello Stato, in quanto la relativa gestione è completamente autofinanziata e si

autoalimenta con le retribuzioni e le pensioni degli iscritti, sviluppando un giro di affari di circa 2,2 miliardi l'anno;

a partire dall'anno 2010, l'INPDAP ha sviluppato il progetto "Home care premium" che nel primo anno, in partenariato con gli enti locali, ha preso in carico 8.000 soggetti non autosufficienti; nel secondo anno, sovvenzionato nel 2012 e partito nel 2013, l'Home care premium 2012, gestito per la prima volta dagli ambiti territoriali sociali, ha elevato tale numero sino a 18.430 beneficiari in tutta Italia, divisi per regione così come segue: dal 1° gennaio 2014 sono complessivamente attivi 18.936 programmi assistenziali, in particolare: 12.814 hanno diritto ai contributi economici per circa 6.000.000 euro di media mensile, la restante parte accede alle sole prestazioni integrative, per altrettanti 50 milioni di euro annui;

a dicembre 2013, a seguito della pubblicazione del nuovo avviso di accreditamento, è stato sottoscritto l'accREDITamento dei nuovi ambiti gestori, il relativo Regolamento per l'erogazione delle prestazioni, nonché sono stanziati a bilancio INPS i relativi fondi, coerentemente a quanto indicato dalle linee guida gestionali dell'INPS per l'anno 2014, emanate con determinazione presidenziale n. 5810 del 31 luglio 2013;

il 30 luglio 2014 la direzione centrale INPS, Credito e Welfare, ha prolungato la durata di Home care premium 2012 per tutti i relativi beneficiari sino al 31 novembre 2014;

ad oggi non sono pervenute comunicazioni certe in merito al rinnovo della convenzione con gli ambiti gestori di Home Care Premium 2012 e con i nuovi ambiti accreditati per gestire HCP 2014;

in data 7 novembre 2014, è stato pubblicato sulla pagina *facebook* del progetto Home care premium un messaggio nel quale si comunica che a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alla pubblicazione dei bandi conseguenti agli accordi di collaborazione stipulati tra ambiti territoriali e la direzione centrale Credito e Welfare per il progetto Home care premium 2014, l'avvio del progetto per l'anno 2014 è legato alle risorse finanziarie disponibili e che l'istituto avrebbe provveduto ad informare gli ambiti e tutti gli interessati di ogni novità attraverso i consueti canali d'informazione;

il 10 novembre 2014, l'INPS ha chiuso definitivamente la pagina *facebook* del progetto Home care premium, generando panico ed allarme tra tutti i beneficiari del progetto HCP 2012, tra coloro che avrebbero voluto aderire al nuovo avviso, nonché tra i 400 ambiti territoriali sociali che gestiscono il progetto;

rilevato che:

secondo quanto consta agli interroganti, il richiamo alle effettive risorse disponibili sarebbe improprio in quanto il fondo Credito e Welfare sarebbe l'unico fondo attivo in possesso dell'INPS *ex* gestione INPDAP. Inoltre, agli interroganti consterebbe che dal bilancio 2013, ancora non reso pubblico, dovrebbero risultare avanzi di bilancio superiori ai 600 milioni di euro;

l'Home care premium è un modello sperimentale ed innovativo, poiché tramite fondi propri libera risorse dei Comuni, obbliga la regolarizzazione del lavoro di assistenza familiare, fa emergere il lavoro nero, riconosce il valore economico e sociale dell'assistenza informale di migliaia di *caregivers* familiari, diffonde l'uso e forma migliaia di persone all'utilizzo dei *voucher* lavoro dell'Inps e, infine, valorizza l'integrazione tra servizi sociali e privato sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di garantire, come da indicazioni della relazione del comitato di vigilanza e controllo INPS 2015-2017, la prosecuzione del progetto Home care premium, anche alla luce del fatto che tale progetto, oltre a costituire un vero e proprio modello italiano di *welfare* innovativo e integrativo, attinge a risorse dei cittadini pubblici dipendenti che hanno contribuito alla gestione *ex* INPDAP;

se non ritenga altresì di intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire la continuazione di un modello innovativo misto tra prestazioni economiche dirette agli utenti e prestazioni socio assistenziali attraverso gli ambiti territoriali sociali.

## **INTERROGAZIONE SULLA VENDITA ALL'ASTA DI UN CASALE NELL'AREA DEL PARCO DELL'APPIA ANTICA**

(3-01226) (18 settembre 2014)

MONTEVECCHI, GAETTI, SERRA, BOTTICI, ENDRIZZI, VACCIANO, SANTANGELO, PUGLIA, PAGLINI, FUCSIA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il parco dell'Appia antica è una area protetta di interesse regionale ed è stato istituito con la legge regionale (L.R.) 10 novembre 1988 n. 66 "Istituzione del parco regionale suburbano dell'Appia Antica". Con l'approvazione della legge regionale n. 29 del 1997, il territorio di sua competenza è stato ampliato con l'annessione dell'area di Tor Marancia. Le finalità del parco sono la conservazione e la valorizzazione del territorio in esso compreso, per permettere ai cittadini il godimento di straordinarie bellezze paesaggistiche e la conoscenza e lo studio di importantissimi valori storici, artistici e naturalistici;

il parco dell'Appia antica dunque costituisce un importante portale spazio temporale tra l'era moderna ed i fasti dell'antichità e si potrebbe paragonare alla città di Pompei, anche se le vestigia di Pompei sono oggi a cielo aperto, ma per secoli sono state protette dalla colata lavica che ne ha conservato il profilo urbanistico;

l'area del parco dell'Appia antica, invece, è stata per secoli esposta all'erosione del tempo e per di più è per il 95 per cento di proprietà privata ed ora una parte di questo tesoro va all'asta. Sul quotidiano "La Repubblica" del 9 settembre 2014 si apprende che il giorno 11 novembre 2014, il civico n. 55 di Via Appia verrà messo all'asta per 5.000.000 di euro con rialzi di 50.000 euro. Tra i possibili compratori del casale, costruito nel medioevo sui resti ancora in vista di una villa imperiale, non ci sarà, molto probabilmente, lo Stato poiché potrebbe essere eccessiva la somma di 5 milioni e 250.000 euro per un Paese che, a parere degli interroganti, destina briciole alla cultura, ma solo soggetti privati. A giudizio degli interroganti l'acquisto del casale medioevale da parte di un privato difficilmente si presta all'idea, forse anche filantropica, della condivisione pubblica del bene, al servizio di tutti;

considerato che:

l'area interessata è posta proprio all'inizio della *Regina Viarum* che, come noto, non è stata sepolta dai vulcani dei Castelli Romani come accadde alla città vesuviana. L'Appia ha subito però l'offesa del tempo e l'affronto della

cementificazione selvaggia, che dal dopoguerra ad oggi ha continuato a fagocitare statue, ville, mausolei della Roma dei fasti, e ciò nonostante il piano regolatore del 1965, con il quale si tentava di porre rimedio, introducendo in quest'area unica a sud di Roma, la regola dell'inedificabilità assoluta;

i 10 ettari interessati dalla vendita all'asta si trovano alle spalle della chiesa Quo Vadis Domine, all'inizio del percorso che, tra storia e natura, riportava i pellegrini a casa dopo la visita alla Città Eterna;

considerato inoltre che:

il costo di base d'asta di questi 10 ettari è poco più di 5 milioni, con rialzi d'asta di 50.000 euro e lo Stato potrebbe, a parere degli interroganti dovrebbe, assicurarsi con la prelazione questo patrimonio che, dietro al civico 55, conserva i resti di una villa imperiale del II secolo d. C. con tanto di mura, mosaici e pavimenti;

ai sensi dell'art. 9 della Costituzione secondo cui: "la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", sarebbe necessario, a parere degli interroganti, un intervento del Ministero competente per consentire la pubblica condivisione dell'area, che in parte è stata trasformata, in età medievale, dai proprietari di un casale che contribuirono a trasformare in chiave agricola e bucolica la strada dei fasti cesarei;

si tratterebbe di un impegno per consentire che la proprietà con vista sul parco della Caffarella e affacciata sull'ingresso delle catacombe di San Callisto, a due passi da porta San Sebastiano, dopo secoli, sia restituita alla fruizione pubblica. Più volte la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma si è interessata alla proprietà, tentando di bloccare le trasformazioni e gli abusi, senza tuttavia riuscire a fermare lo scempio;

dalla pagina pubblicitaria dell'asta del Tribunale di Roma, che descrive nel dettaglio la proprietà della famiglia Pinna ora all'incanto, si apprende al punto 3, a giudizio degli interroganti con estremo rammarico, quanto segue: "unità immobiliare ai piani terra, primo secondo e terzo, composto da 16 vani (villa casale di epoca medievale - piano terra in parte interessato da resti antichi tra cui mosaico e mura romane)";

considerato infine che:

la proprietà è protetta da vincolo archeologico diretto apposto nel 1982; la villa romana è stata schedata nel 2008 dai funzionari della Soprintendenza dopo la richiesta di condono, rigettata, della proprietà. Dopo un'analisi

accurata è stato stimato in 60.000 euro circa il valore del solo mosaico con mostri e tritone marini. I funzionari della Soprintendenza hanno classificato in opera mista a cortina e reticolata i muri romani presenti ancora nel cuore del casale;

i futuri acquirenti sono avvertiti dalla pubblicità, che nella descrizione dell'area menziona: "stanze ipogee romane" e "originaria cinta romana", che non "possono essere utilizzati come abitazione";

i nuovi edifici sono stati edificati "senza titolo urbanistico", oppure in maniera "incompatibile con le prescrizioni del vincolo", sebbene, chiariscono gli esperti, non si tratterebbe di abusi clamorosi considerato che piccoli interventi di ripristino potrebbero restituire un bene antico integro al nuovo proprietario, che gli interroganti auspicano possa essere la collettività;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, attesa la necessità di restituire alla collettività un pezzo di storia della nostra cultura, non voglia considerare l'ipotesi di presentare un'offerta di acquisto della proprietà presso il Tribunale di Roma il giorno 11 novembre prossimo, con l'ambizioso intento di utilizzare l'edificio ed i tesori in esso custoditi per il rilancio artistico culturale dell'area del parco dell'Appia Antica.

## INTERROGAZIONE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

(3-00031) (17 aprile 2013)

FAVERO, FERRARA Elena, LEPRI, ZANONI, MANASSERO, FISSORE, DIRINDIN, PEZZOPANE, GHEDINI Rita, RICCHIUTI, SANGALLI, TOMASELLI, COLLINA, ORRU', ALBANO, BORIOLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (cosiddetto decreto-legge liberalizzazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto importanti disposizioni in materia di distribuzione dei carburanti, tra le quali: la possibilità per i gestori degli impianti, che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, di stipulare contratti per l'approvvigionamento dei prodotti in deroga ai vincoli di esclusiva, nei limiti delle tipologie contrattuali definite a livello nazionale; la previsione dell'istituzione di un mercato all'ingrosso cui i gestori potranno accedere anche aggregandosi tra di loro; l'abbassamento del limite a 500 metri quadri per le stazioni di servizio con la possibilità di vendere anche i tabacchi, oltre agli altri prodotti *non oil* come alimenti, bevande e giornali; la separazione tra Eni e Snam, rete gas e il principio della piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione rispetto all'attività di produzione, per facilitare la concorrenza a livello europeo e ridurre i prezzi finali del gas;

in particolare, l'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge, attraverso la riformulazione dei commi 12, 13 e 14 dell'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che, fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti (o anche nel loro corso, se vi è assenso tra le parti) differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Le nuove tipologie contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. Il deposito degli accordi concernenti le nuove tipologie contrattuali è previsto entro il 31 agosto 2012, ovvero, nel caso in cui entro tale termine essi non siano stati stipulati, spetterà al Ministero, su richiesta



di ciascuna delle parti, definire le tipologie contrattuali. Inoltre, si è precisato che tra le nuove forme contrattuali potrà essere compresa anche una concernente la vendita non in esclusiva da parte di gestori titolari della sola licenza di esercizio. Si prevede, infine, la possibilità, in ogni momento, di stipula di accordi tra titolari degli impianti e gestori per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo criteri definiti con decreto del Ministero;

sempre l'articolo 17, comma 4 (che sostituisce l'art. 28, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), alle lettere *a)* e *b)*, stabilisce che al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito in tali impianti l'esercizio dell'attività rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadri. Tale previsione, stando a segnalazioni che giungono dagli operatori della distribuzione di carburanti, sarebbe sistematicamente aggirata dai monopoli che negano l'autorizzazione ai gestori, adducendo motivazioni contraddittorie e varie relative a distanze, programmazione dei punti vendita, saturazione dei consumi, vicinanza lineare;

l'adozione di queste nuove tipologie contrattuali consentirebbe ai rivenditori di carburante una maggiore autonomia rispetto alle compagnie petrolifere, nell'ambito di una maggiore concorrenza nella filiera petrolifera;

l'articolo 17, comma 2, ha riformulato l'articolo 28, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilendo che "In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico";

considerato che:

le rispettive associazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dell'industria petrolifera non hanno trovato un'intesa per la sottoscrizione ed il deposito degli accordi previsti entro la data limite del 31 agosto 2012. In via sostitutiva, spetterebbe quindi al Ministero, su richiesta di ciascuna delle parti, la definizione delle suddette tipologie contrattuali;

inoltre, l'art. 27, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge liberalizzazioni stabilisce che "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia (...) ovvero che fissa le misure" definite dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto decreto-legge salva Italia, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 34 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), il quale prevede che "le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore";

tale previsione consentirebbe ai gestori degli impianti di evitare l'insostenibile costo delle transazioni elettroniche alla luce dall'attuale margine operativo delle gestioni, favorendo la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e consentendo la tracciabilità dei pagamenti, senza gravare di ulteriori oneri i consumatori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, in modo da favorire, attraverso la definizione di nuove tipologie contrattuali, la flessibilizzazione del mercato e l'incremento della concorrenza;

quale sia lo stato di applicazione dell'art. 27, comma 1, lettera *d*), che garantisce la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro;

quali iniziative intenda adottare per fissare i criteri di valutazione necessari per consentire ai gestori carburanti di riscattare eventualmente gli impianti;

quali iniziative intenda assumere per far rispettare dall'amministrazione dei monopoli di Stato la previsione normativa dell'art. 28, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 17, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge n. 1 del 2012, relativa al rilascio dell'autorizzazione per la rivendita dei tabacchi.